



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

**“LAW, JUSTICE AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
NEL QUADRO DEL SD GOAL 16**

a cura di

CHIARA AMALFITANO, DIANA-URANIA GALETTA, LORENZA VIOLINI

G. Giappichelli Editore

PREFAZIONE

*Chiara Amalfitano e Lorenza Violini**

SOMMARIO: 1. La genesi del Progetto. – 2. Le linee portanti del Progetto e le tre aree di ricerca ivi delineate. – 3. I risultati ottenuti. – 4. Il convegno dedicato a “*L’accesso alla Giustizia nel quadro del SD Goal 16*”. – 5. Nota conclusiva.

1. *La genesi del Progetto.*

Il Progetto *Law, Justice and Sustainable Development* è stato presentato nel 2017 dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (DDPIS) nell’ambito dell’intervento innovativo e di sostegno finanziario previsto dalla legge n. 232/2016 (legge finanziaria 2017), intervento che aveva come scopo di individuare tramite un bando competitivo i c.d. Dipartimenti di Eccellenza, vale a dire i 180 migliori dipartimenti presenti nelle università italiane e sostenerne per 5 anni la ricerca e la didattica con un finanziamento *ad hoc* destinato al reclutamento e al potenziamento delle attività dipartimentali.

L’idea progettuale che – passata la fase di selezione – ha ottenuto tale finanziamento, prende le mosse e sviluppa l’intuizione che aveva condotto il DDPIS, tra il 2013 e il 2014, ad elaborare ed attivare un nuovo cor-

* Chiara Amalfitano, professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, è Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dal 1° ottobre 2020; Lorenza Violini, professore ordinario di Diritto costituzionale, è stata Direttore del Dipartimento dal 1° ottobre 2014 al 30 novembre 2020, ed era dunque Direttore quando venne presentato e finanziato il Progetto del Dipartimento di Eccellenza. Curatore del volume è altresì Diana-Urania Galetta, professore ordinario di Diritto amministrativo, responsabile del Comitato di coordinamento scientifico del Progetto.

so di laurea magistrale in *Law and Sustainable Development*, corso che è stato formalmente avviato nel settembre 2015 (a.a. 2015-2016), proprio in concomitanza con la pubblicazione dei 17 *Goals* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sullo sviluppo sostenibile, incorporati nella Risoluzione ONU del 25 settembre 2015 dal titolo «*Transforming our World; the 2030 Agenda for Sustainable Development*» (A/RES/70/1).

La sostenibilità, che oggi è al centro di gran parte delle riflessioni sul futuro delle nostre società e del loro modello di sviluppo, era all'epoca un concetto largamente sconosciuto se non per gli addetti ai lavori. Ci si è tuttavia subito avveduti che si trattava di un tema autenticamente trasversale, con forti implicazioni per l'indirizzo politico generale del Paese, per l'elaborazione della sua legislazione e per la progettazione e l'attuazione delle politiche di settore: l'idea della sostenibilità, infatti, stava progressivamente tracimando dalla politica ambientale alla politica economica e a quella sociale, come l'ampiezza dei *Goals* sanciti nel 2015 stava facendo emergere.

La tematica della sostenibilità, pur con tutte le incertezze definitorie ad essa sottese e con tutte le incompletezze circa i metodi per trasformare le scelte nazionali e internazionali ri-orientandole verso nuovi orizzonti, implicava (e ancora implica) anche un profondo cambiamento nel tessuto istituzionale dei vari livelli di governo, chiamati a rinnovarsi per dare sostegno ai cambiamenti prospettati nei diversi *Goals* cui dare attuazione. Come già prefigurato da molti studiosi, primo tra tutti J.C. Dernbach nel 1998¹, «*sustainable development is ... an internationally recognized normative framework for guiding and evaluating the behavior of national governments and other actors*» chiamati dal diritto internazionale a cambiare «*the overall trajectory of their unsustainable development patterns*». E – sempre secondo questo studioso – benché le logiche della sostenibilità non offrano una completa teoria di come debba evolvere il governo delle nazioni, esse finiranno per modificare sia gli scopi degli ordinamenti nazionali, sia i mezzi necessari per operare tale cambiamento.

Come è noto, nell'ambito dei *Goals* dell'ONU, il *Goal* 16, è dedicato a «*[to] promote peaceful and inclusive societies for sustainable development,*

¹J.C. DERNBACH, *Sustainable Development as a Framework for National Governance*, in *Case Western Reserve Law Review*, 49, 1, 1998.

provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels». Esso ha alla base un generale riconoscimento, presente in letteratura, della stretta relazione che sussiste tra il rafforzamento dello stato di diritto, inteso nel senso più ampio del termine, e il raggiungimento dei tre obiettivi dello sviluppo sostenibile. E, inverso, se le istituzioni che disegnano le politiche di sviluppo, che le attuano e che ne monitorano gli effetti non sono in grado di svolgere in modo adeguato, trasparente e lungimirante le loro funzioni, sarà impossibile che tali politiche da “insostenibili” si trasformino “in senso sostenibile”. Si tratta perciò di una rivoluzione copernicana, di un cambio di paradigma di straordinaria portata e con un enorme potenziale di “positività” per il futuro delle nazioni.

Il DDPIS, che ha da sempre tra i suoi scopi lo studio delle istituzioni di tutti i livelli di governo, dei processi decisionali, della tutela dei diritti – studio sviluppato sia sul piano del diritto positivo nazionale, europeo e internazionale sia nella sua prospettiva storico-comparatistica – ha, dunque, deciso di mettere a frutto la sua consolidata *expertise* per rispondere su queste tematiche al bando ministeriale del 2017. Tenendo conto delle competenze dei docenti del Dipartimento, è stato naturale cercare il *fil rouge* nell’ambito delle tematiche istituzionali riferite alla sostenibilità e, in particolare, nell’ambito del *Goal* 16 che riassume in sé moltissime indicazioni indirizzate agli Stati affinché ripensino non solo le politiche ambientali, non solo la loro programmazione economica, non solo i progetti di *welfare*, ma anche le proprie istituzioni nazionali e quelle internazionali riadattandole al nuovo principio fondamentale (e in questo senso profondamente e sostanzialmente costituzionale) della sostenibilità: infatti, solo istituzioni “sostenibili” possono, nella visione dell’ONU, dar luogo a programmi di sviluppo della stessa natura.

2. Le linee portanti del Progetto e le tre aree di ricerca ivi delineate.

Riletto ad oltre quattro anni dalla sua elaborazione, si può riconoscere che il Progetto presentato (e poi finanziato) conteneva e ancora contiene importanti spunti per sviluppare linee di ricerche dipartimentali innovative e integrate, in grado di dare omogeneità e coerenza alle diverse attivi-

tà di ricerca già attive nel Dipartimento. Ciò anche alla luce della (inaspettata) crisi pandemica e delle misure adottate dall'Unione europea (*Next Generation EU*) e dal Governo nazionale (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR) che centralità assoluta hanno dato alle tematiche del *Green* e della innovazione tecnologica.

Invero, le linee strategiche del Progetto prevedevano, in primo luogo, di individuare le modalità di implementazione di tutti gli elementi presenti nell'Agenda 2030, trattandosi di ambiti di lavoro strettamente interdipendenti e da considerare nella prospettiva istituzionale. Basti pensare al tema del superamento delle disuguaglianze, che richiede una profonda conoscenza dello stato dell'arte nei diversi Paesi e la costruzione di nuove forme di legislazione funzionali allo scopo, in stretta connessione tra profili sostanziali, procedurali e processuali. Secondariamente, il Progetto prevedeva che si applicassero alla ricerca metodologie interdisciplinari sia in senso endo-giuridico, sia in senso eso-giuridico, adottando – dove possibile – un approccio ai temi di ricerca diacronico e comparatistico. Sempre sul piano strategico, il Progetto prefigurava l'individuazione e l'implementazione di nuove iniziative di didattica innovativa (quali, *in primis*, un nuovo dottorato “internazionale”), ma anche la creazione di nuovi centri di ricerca interdisciplinari nell'ambito dell'Ateneo nonché l'intensificazione delle collaborazioni già in essere con centri di ricerca europei e internazionali, rispetto a cui il Dipartimento era già ben posizionato.

Il Progetto prevedeva tre linee di ricerca, che sono state sviluppate dai docenti afferenti al Dipartimento.

Una prima linea di ricerca ha riguardato il *Sub-Goal* 16.6 «*Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels*». Sul piano delle istituzioni ci si è, in particolare, concentrati su: (i) l'individuazione di innovazioni nell'ambito delle istituzioni politiche chiamate ad elaborare gli indirizzi per l'azione dei governi sulla base di studi volti ad evidenziare l'evoluzione delle forme di governo e sulla base di diversi organismi che elaborano nelle diverse nazioni europee le politiche di sostenibilità; (ii) le nuove forme di produzione normativa in grado di dar corpo a scelte orientate alla sostenibilità (legislazione sociale, legislazione ambientale, promozione della *circular economy*); (iii) la configurazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo non più disegnata secondo logiche rigidamente

competenziali, ma orientata alla cooperazione tra i livelli stessi e tra essi e la società civile; (iv) lo studio dell'influsso che le istituzioni europee hanno prodotto per generare il nuovo modello di sviluppo sostenibile sia sul piano della legislazione, sia su quello delle politiche pubbliche.

Complementare a questo primo filone di ricerca è stato quello relativo allo studio delle istituzioni giudiziarie e al loro ruolo di tutela delle posizioni giuridiche soggettive poiché, come è noto, non vi può essere sviluppo sostenibile senza tutela dei diritti e della dignità della persona. Si è indagato, in particolare, sulle lacune da un lato e, dall'altro lato, sulle nuove possibilità di tutela sostanziale e processuale dei diritti delle persone e delle minoranze sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, approfondendo le relazioni fra Corti nazionali e tribunali sovranazionali con lo scopo di accrescere le possibilità di "adire un giudice" anche attraverso "liti strategiche" per assicurare effettività alla tutela di diritti negati e intensificare la lotta a tutte le forme di discriminazione. Grande attenzione è stata dedicata anche agli aspetti strutturali della magistratura, la cui indipendenza è stata ampiamente messa alla prova in diversi Paesi europei, non fedeli al rispetto della *rule of law*. Si è studiato, altresì, il tema dell'amministrazione come motore di sviluppo e, soprattutto, di innovazione.

La seconda linea di ricerca concerneva gli obiettivi del *Sub-Goal 16.3* «*Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all*». In questo ambito, gli studi si sono in particolare concentrati sui temi della giustizia in senso sostanziale e sulla responsabilità sociale delle imprese. Centrale è stata, quindi, l'indagine interdisciplinare sulle diverse teorie sulla giustizia per individuare il modello più idoneo a realizzare gli obiettivi della nuova Agenda per lo Sviluppo 2030. In questo senso, dopo lo scoppio della crisi pandemica, sono stati compiuti importanti studi sia sulle modalità con cui è stata affrontata la crisi, sia sul PNRR, che – oltre a prevedere importanti riforme istituzionali e legislative – richiama le aziende a promuovere investimenti sociali strategici destinati a implementare la difesa dell'ambiente e l'innovazione tecnologica. Particolare attenzione è stata, quindi, dedicata alle discriminazioni (genere, disabilità, immigrati, discriminazioni culturali).

La terza linea di ricerca si è concentrata sul complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni in vista della realizzazione dei diversi *Goals* dell'Agenda per lo Sviluppo Sosteni-

bile. L'innovazione, assieme ai nuovi modelli economici cui ha dato vita la rivoluzione digitale, rappresenta infatti uno strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi delineati dai *Goals* e trasformare la pubblica amministrazione in un soggetto che sia in grado di basare le sue scelte sulla raccolta e rielaborazione di quei dati acquisiti proprio grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC/ ICT). L'obiettivo è di creare "meccanismi di conoscenza" adeguati a far fronte alle sfide del presente (e del futuro). Non a caso, oggi, di fronte agli scopi che si prefigge il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si comprende quanto la digitalizzazione e l'innovazione siano serventi a realizzare la rivoluzione verde, nell'ottica della sostenibilità. Gli studi in atto in questa parte della ricerca hanno messo a fuoco il percorso che una moderna amministrazione, ormai largamente digitalizzata, deve compiere per poter arrivare a produrre innovazione e sviluppo. Un esempio per tutti è offerto dalla digitalizzazione della giustizia, con l'introduzione del processo telematico. Altrettanto importante si presenta la smaterializzazione dei processi amministrativi e la tematica dei *big data* e dell'uso intelligenza artificiale nel contesto dei processi decisionali della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di potenziare e non certo di ridurre la tutela dei diritti l'eguaglianza e di contribuire a realizzare quel diritto ad una buona amministrazione che è ora codificato nell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. *I risultati ottenuti.*

Quanto ai risultati ottenuti, va per prima cosa ricordato che, anche grazie alle risorse messe a disposizione per il tramite del finanziamento ottenuto, il Dipartimento ha visto una crescita significativa dei propri docenti che, da 56 nel gennaio 2018 sono attualmente (inizio 2022) 74.

Al termine di ogni anno solare è stato predisposto un documento che schematizza le attività didattiche, le attività di ricerca e quelle di terza missione attinenti al Progetto svolte dai docenti afferenti al Dipartimento. Tale documento è pubblicato sul sito del Dipartimento ed è liberamente accessibile. Il più corposo documento che raccoglie le attività svolte nel triennio 2018-2020 – e che è stato elaborato con lo scopo precipuo

di verificare i risultati raggiunti e quanto ancora deve essere realizzato – attesta la copiosa attività, specie scientifica, svolta dai docenti del Dipartimento e lo sviluppo (lodevole) di sinergie tra i diversi settori disciplinari, nonché la cospicua attività di disseminazione dei risultati delle ricerche svolte, con l'organizzazione di numerosi convegni e seminari, sia nazionali sia internazionali.

L'obiettivo principale del Progetto, ovvero la creazione di un dottorato interdisciplinare sulla sostenibilità, è stato realizzato. Si tratta del dottorato internazionale «*International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development*» (LEES), avviato nell'a.a. 2019-2020 (ciclo XXXV) con una platea di 6 dottorandi per anno accademico, le cui borse sono interamente finanziate sul Progetto di eccellenza. Il programma di dottorato LEES mira in particolare alla creazione di una comunità di ricerca interdisciplinare che condivide l'impegno per gli obiettivi della sostenibilità. Tale comunità è dedicata a promuovere un approccio di ricerca in grado di favorire un processo di cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dell'innovazione tecnologica, il modello di sviluppo economico e organizzativo, e il conseguente cambiamento istituzionale, siano resi coerenti con i bisogni futuri e presenti dell'umanità, garantendo autodeterminazione, parità di trattamento e giustizia sociale a ciascuno dei suoi membri, compatibilmente con la conservazione dell'ecosistema. Nell'ambito del dottorato è attivo un *Scientific Council* che vede l'adesione di eminenti studiosi internazionali. Tale organo programma un'attività annuale consistente in un *workshop* ed una *summer school*.

Tra le numerose altre attività realizzate, si segnala la creazione di gruppi e centri di ricerca, internazionali e interdisciplinari, tra i quali si può menzionare (i) l'Osservatorio internazionale sulla Giustizia focalizzato sulla tutela dei diritti fondamentali, (ii) il Centro di Ricerca Coordinata *Innovation for Well-Being and Environment* (I-WE), (iii) il Centro di Ricerca Coordinata *Migrazioni e Diritti Umani*, (iv) il Centro di Ricerca Interdisciplinare sul *Diritto delle Amministrazioni Pubbliche* (CERIDAP).

Ancora, pare opportuno segnalare – anche perché si distingue come attività di Terza Missione – la creazione della banca dati on line Giurisprudenza Antitrust Milanese (<http://gam.eurojus.it/>) che raccoglie le sentenze di Tribunale e Corte di Appello di Milano in materia di *private antitrust*

enforcement, poi sviluppatasi con la collaborazione delle Corti di Appello di Roma e Napoli (oggi v. <http://itaca.eurojus.it/>). Sempre a livello più sistematico, il Dipartimento ha deciso di stanziare una somma annuale per lo sviluppo di attività di Terza Missione (per il 2021 è stata finanziato un progetto dedicato a “Strategie di implementazione dell’Osservatorio online sulla violenza contro le donne, per la diffusione di una cultura *gender sensitive*”).

Infine, si è valorizzata la promozione dell’attività internazionale del Dipartimento, che ha visto, tra l’altro, l’avvio, a partire dal 2020, di un programma di *Visiting professors* finanziato dai fondi del Dipartimento.

Anche il convegno del 29 ottobre 2021 – i cui atti sono raccolti in questo volume – sebbene concentrato su un aspetto specifico di uno dei tre filoni di ricerca sviluppati nel Progetto di eccellenza – è stato un’ottima occasione per un confronto tra i docenti del Dipartimento che hanno portato avanti in questi anni gli studi sull’accesso alla giustizia e ha consentito un confronto e arricchimento reciproco su un tema sensibile e in continua evoluzione.

4. *Il convegno dedicato a “L’accesso alla Giustizia nel quadro del SD Goal 16”.*

Il convegno in parola rappresenta un importante tassello nell’approfondimento del problema dell’accesso alla giustizia nel quadro del *Sustainable Development Goal* n. 16. Nel corso dello stesso, svoltosi online, come detto, il 29 ottobre 2021, il tema è stato scandagliato in moltissimi suoi aspetti e nei diversi livelli in cui si articola un moderno sistema di amministrazione della giustizia.

Al *keynote speech* tenuto dal Professor Nicolò Zanon, giudice della Corte costituzionale italiana e ordinario di diritto costituzionale del nostro dipartimento, sono seguite 14 relazioni, suddivise all’interno di tre panel: “*SD Goal 16 e accesso alla giustizia*”, “*Accesso alla giustizia e diritti fondamentali nella dimensione costituzionale e sovranazionale*” e “*Nuove sfide nell’accesso alla giustizia*”. I contributi pubblicati in questo volume sono stati presentati da studiosi afferenti ai diversi settori scientifico-di-

sciplinari “raggruppati” nel nostro Dipartimento (diritto amministrativo, diritto costituzionale e comparato, diritto internazionale e dell’Unione europea, diritto processuale civile, storia del diritto medioevale e moderno e politica economica) e sono stati discussi da docenti del Dipartimento le cui riflessioni di sintesi sono riportate a chiusura delle tre sezioni di cui si compone il volume.

Le suggestioni emerse e le sfide rappresentate sono molte ed eterogenee. I temi trattati ripercorrono e approfondiscono le problematiche classiche dell’*access to justice* (quali ad esempio la definizione di giustizia, le barriere all’accesso, il diritto di partecipazione e difesa in capo a singoli e a soggetti collettivi) e, al contempo, sollevano questioni nuove e stimolanti (quali l’impatto dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie sull’accesso alla giustizia, il rapporto tra esigenze deflattive e giustizia dei processi, l’idea di una sostenibilità dei sistemi giudiziari, etc.). Il bilanciamento tra tutti questi diversi punti prospettici, il precipitato pratico delle soluzioni suggerite e la riflessione sull’implementazione dei principi che sono coinvolti nella tematica *de qua* costituiscono un primo tentativo organico di studiare l’argomento anche secondo una prospettiva multidisciplinare, fornendo una attività di impulso per il futuro dibattito dottrinale e per la successiva attività di ricerca del nostro Dipartimento. Del resto, come i *target* dell’Agenda 2030 ci rammentano, l’accesso alla giustizia è un diritto ancillare alla tutela di tutti gli altri diritti, e occuperà certamente un ruolo centrale nella promozione di società sostenibili.

5. *Nota conclusiva.*

Il contesto di vita e di lavoro, come tutti sappiamo, è radicalmente mutato rispetto al momento della presentazione del Progetto ma, come già ricordato, i temi relativi all’implementazione del *Goal 16* sono sempre di grande, se non addirittura accresciuta, attualità. Un possibile punto di sviluppo delle ricerche del Dipartimento e, quindi, del Progetto stesso è sicuramente costituito dalla connessione del Progetto ai grandi obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Esso rappresenta una preziosa occasione per declinare alcune tematiche sottese al Progetto di eccel-

lenza nell'attuale contesto e per approfondire il ruolo delle istituzioni e la protezione dei diritti alla luce dei mutamenti – temporanei o permanenti – che l'emergenza pandemica ha indotto nel funzionamento delle istituzioni a tutela dei diritti, a livello tanto nazionale quanto sovranazionale.

PARTE I

SD *GOAL* 16 E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

INTRODUZIONE AL PANEL I
SD GOAL 16
E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Diana-Urania Galetta

Nella lista degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, l'obiettivo generale n. 16 mira a promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli.

L'obiettivo è composto da 12 target e 23 indicatori. Comprende misure sulla violenza (16.1, 16.2), misure sui flussi illeciti, la criminalità, la corruzione e la riduzione della corruzione (16.4, 16.5) e misure volte a promuovere lo Stato di diritto in senso lato (16.3, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10). I due strumenti di attuazione si concentrano sulla violenza e la prevenzione della criminalità (16.a) e sulla promozione di leggi e politiche non discriminatorie (16.b)¹.

In particolare, il target 16.3 si riferisce espressamente all'esigenza di promuovere lo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire la parità di accesso alla giustizia per tutti; ed è intorno ad esso che sono state immaginate e costruite le relazioni del primo panel del Convegno del 29 ottobre 2021 del "Dipartimento di eccellenza"² che sono ora pubblicate, in versione rivista e ampliata, all'interno di questo volume.

Nella prospettiva di semplicemente introdurre alla lettura delle stesse, ci si limiterà qui a proporre alcune riflessioni di carattere generale

¹ V. in <https://sdgs.un.org/goals/goal16>.

² V. la prefazione al volume di C. Amalfitano e L. Violini (attuale e precedente Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale).

rispetto a ciascuna delle relazioni di seguito pubblicate.

Il primo contributo di questa prima sezione, di Benedetta Cappelletto (*Nuove tecnologie e accesso alla giustizia. La “despazializzazione” del processo per una giustizia internazionale più accessibile?*) si interroga sul se ed in quale misura le nuove tecnologie (TIC/ICT) stiano modificando lo stesso modo di esercitare il potere giurisdizionale, in particolare tramite il coinvolgimento di strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al processo. Obiettivo della relazione è di tentare di fornire delle chiavi di lettura, attraverso un’illustrazione anche di che e di che cosa siano i c.d. “sistemi di Intelligenza Artificiale” e di come questi funzionino. Ciò allo scopo di provare a comprendere se e in che misura le nuove tecnologie possano essere realmente di supporto allo scopo di garantire una giustizia “più accessibile”, realizzando così il target 16.3 degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che mira, appunto, a fornire il c.d. accesso universale alla giustizia.

A questo proposito è il caso qui di osservare, anzitutto, come la questione dell’introduzione ed utilizzo anche in questo contesto delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC o ICT, se si utilizza l’acronimo in lingua inglese) vada letta in stretta connessione con quella spinta al c.d. “efficientamento” del “servizio di giustizia” che ha quale obiettivo principale quello di produrre una riduzione dell’arretrato. Come era stato osservato anche da Nicolò Zanon nella sua relazione introduttiva al Convegno³, questo obiettivo – per quanto legittimo e certamente auspicabile – potrebbe tuttavia finire per offuscare e marginalizzare quello che deve/dovrebbe essere l’obiettivo principale del “servizio giustizia”: ossia, di fornire un servizio ai cittadini che sia certamente il più possibile efficiente; ma che sia, anche e soprattutto, in grado di consentire il raggiungimento di quegli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico e di mediazione fra gli interessi privati confliggenti per il cui perseguimento esso è stato immaginato e posto in essere.

In questa prospettiva, se sicuramente vi può essere una coincidenza rispetto a quella petizione di principio ben sottolineata nella giurisprudenza comunitaria e secondo cui «(...) un’amministrazione lenta è una cattiva amministrazione»⁴, allo stesso modo, tuttavia, occorre anche tenere conto

³ Non pubblicata nel presente volume.

⁴ Così l’Avv. gen. Jacobs, nelle sue conclusioni del 22 marzo 2001, in causa C-270/99,

dei disastri che (notoriamente) ha compiuto, nel contesto dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni, la spinta verso quell'efficienza che si declina in termini di mera "amministrazione di risultato"⁵: e, in questa prospettiva, le strutture della giustizia (quali Tribunali etc.) sono certamente da inquadrarsi come "Pubbliche Amministrazioni"⁶.

Il contributo di Gherardo Carullo (*Accesso alla giustizia e processo amministrativo: la riduzione della distanza tra le parti ed il giudice grazie alla digitalizzazione*) affronta il tema dell'accesso alla giustizia con specifico riguardo alla giustizia amministrativa e con un *focus* specifico sulle innovazioni connesse al c.d. processo amministrativo telematico (PAT). L'obiettivo è di valutare in che misura queste abbiano agevolato l'accesso alla giustizia e quali limiti ancora sussistano nel PAT nella prospettiva, in particolare, di ridurre le distanze "fisiche" e la eccessiva durata dei processi.

Particolarmente interessante è l'idea, che Carullo propone, di utilizzare le ICT allo scopo di potere operare una verifica e riallocazione di fascicoli sulla base della valutazione del carico di lavoro dei singoli uffici/tribunali. Il che, evidentemente, si scontra con le limitazioni attualmente poste da quelle norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) che collegano la allocazione dei fascicoli a criteri di competenza territoriale e funzionale "inderogabile" dei singoli tribunali amministrativi (v. artt. 13 e 14 CPA). L'idea proposta – e che mi pare del tutto condivisibile – è che restino validi i criteri di cui agli artt. 13 e 14 CPA per l'iniziale individuazione della sede innanzi alla quale agire; ma che, tuttavia, una volta instaurato il giudizio, sia fatta una verifica, attraverso un'analisi automatizzata, del carico delle sezioni al fine di un eventuale

Z, ECLI:EU:C:2001:180, punto 40. Nello stesso senso si veda, fra le tante, la sentenza Corte Giust., 28.03.1997, in causa C-282/95P, *Guerin*, ECLI:EU:C:1997:159, punto 37.

⁵ Sull'amministrazione di risultato v. i saggi raccolti nel volume di M. IMMORDINO, A. POLICE (a cura di), *Principio di legalità e amministrazione di risultato*, Torino 2004, nonché M. CAMMELLI, *Amministrazione di risultato*, in *Annuario dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo*, Milano, 2002, p. 107 ss. e G. CORSO, *Amministrazione di risultati*, *ibidem*, p. 127 ss. V. anche, più di recente, le riflessioni di L. TORCHIA, *L'efficienza della pubblica amministrazione fra ipertrofia legislativa e atrofia dei risultati*, in https://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2019/09/Torchia_ConvegnoStudiAmministrativi2018_EfficienzaPA.pdf.

⁶ Così come gli stessi magistrati sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti.

trasferimento del fascicolo (con o senza l'accordo delle parti). In questo modo verrebbe meno, in particolare, quel dato di "spazialità fisica" (come tale assai rigida) a cui è collegato il criterio della competenza *ex art.* 13 CPA. D'altra parte, pur con tutte le cautele necessarie – posto che il criterio della competenza si collega in ultima analisi alla garanzia del "giudice naturale precostituito per legge" di cui all'art. 25 Cost. – non si può certamente pensare di introdurre utilmente le ICT nel contesto della giustizia (amministrativa) senza ipotizzare una rivisitazione anche della struttura organizzativa dei tribunali. Il che può (e forse deve!) comportare anche una modifica radicale del sistema di allocazione delle controversie (e di assegnazione dei relativi "fascicoli") che, al giorno d'oggi, potrebbe anche venire disancorato dal dato della contiguità fisica dell'amministrazione o del pubblico dipendente coinvolto nella controversia con il tribunale inteso come luogo fisico. Se c'è, infatti, un risultato che la rivoluzione delle ICT ha indubbiamente già prodotto questo è la mutazione delle nozioni di spazio e tempo⁷: con tutte le conseguenze (ed i vantaggi) del caso. Ignorare questo aspetto significa ignorare – ed al contempo rinunciare a – una delle più grosse potenzialità delle ICT quale generatore di maggiore efficienza delle Amministrazioni Pubbliche e delle relative attività⁸.

Il contributo di Stefano Villata (*Giustizia civile digitale e Suprema Corte: tra agevolazione dell'accesso alla giustizia e strumento di diniego della stessa*) sposta il *focus* sul processo civile telematico (PCT)⁹ e si occupa di analizzare, in particolare, l'aspetto inerente alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme di legge o tecniche che disciplinano il processo civile telematico. Dopo un'analisi approfondita delle varie problematiche che si sono imposte all'attenzione dell'interprete, e con un'attenzione particolare alla casistica in cui la giurisprudenza (e in particolare quella della Su-

⁷ V. G. BALANDIER, *Le désordre. Eloge du mouvement*, Paris, 1988.

⁸ Su questo punto mi permetto di rinviare a quanto già osservato in D.U. GALETTA, J.G. CORVALÁN, *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*, in *federalismi.it* (<http://www.federalismi.it>), 3, 2019, 6 febbraio 2019, p. 1 ss.

⁹ Sul che v., da ultimo, C. PUNZI, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019.

prema Corte di Cassazione) si è posta la questione delle conseguenze della violazione delle norme del processo civile telematico sul piano della validità dell'atto processuale, Stefano Villata giunge ad una conclusione assai condivisibile: che sia necessario tornare ai principi del diritto processuale, a maggior ragione in un contesto quale quello del processo civile telematico. La pervasività della normativa tecnica che caratterizza il PCT, di non sempre facile interpretazione e applicazione, rende infatti imprescindibile il riferimento a quei principi che costituiscono tradizionalmente il faro per risolvere questioni di forma. Giacché, in ultima analisi, occorre non dimenticare quale sia l'obiettivo a cui mira il "servizio giustizia".

In questo senso occorre qui ribadire che, se l'"efficientamento" del "servizio giustizia" – al quale si aspira (anche) con l'introduzione delle ICT – ha come essenziale obiettivo quello di produrre una riduzione quantitativa dell'arretrato (e dunque dei ricorsi pendenti), il rischio è, appunto, di fare ricorso a tutti i possibili espedienti processuali che l'introduzione delle ICT (con le loro indubbie complessità/difficoltà tecniche) offrono per, di fatto, "sbarazzarsi" dei ricorsi senza mai affrontare nel merito gli stessi. Il che contrasta totalmente – è evidente – con l'obiettivo di una giustizia che sia effettiva ed accessibile a tutti.

L'ultimo contributo presentato, di Michelle Vanzetti (*Accesso alla prova nell'ambito degli illeciti perpetrati attraverso sistemi informatici*) tratta dell'interessante tema dell'impatto dell'evoluzione digitale sui mezzi di prova nel contesto del processo civile e rispetto alle modalità di ricerca, acquisizione e introduzione in giudizio della prova.

La questione involve anche un profilo delicatissimo: quello della tutela degli eventuali segreti/banche dati/opere dell'ingegno etc. di chi subisca, in questo contesto, dei provvedimenti cautelari. Posto che normalmente questi sono provvedimenti assai "invasivi", tramite i quali viene disposta l'acquisizione "massiva" delle informazioni presenti sugli archivi informatici dell'asserito responsabile dell'illecito. Il contributo indaga, a tale proposito, la ben nota distinzione fra prova illecita e prova inammissibile ed esamina le varie tesi proposte in dottrina al riguardo, alla ricerca del punto di equilibrio fra le diverse esigenze concretamente in gioco. Il punto centrale della riflessione dell'autrice – e che ben si collega col tema oggetto di approfondimento in questo primo panel – è come si possa evitare

che le limitazioni certamente necessarie allo scopo di tutelare colui che sia destinatario di misure cautelari così impattanti – e che involgono l'accesso ad interi hard-disk, con tutte le conseguenze del caso – possa conciliarsi con l'esigenza di tutelare il ricorrente a fronte di illeciti la cui prova è rinvenibile all'interno di archivi informatici. Il risultato ultimo non può infatti certamente essere quello di sacrificare eccessivamente il suo diritto ad una tutela giurisdizionale efficace ed effettiva.

In conclusione, i contributi presentati nel contesto del primo panel (e riprodotti nella prima sezione del volume) offrono – nel loro insieme interdisciplinare – un interessante e stimolante affresco delle potenzialità e dei problemi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie rispetto alla problematica dell'accesso alla giustizia di cui al *Goal 16*. Gli autori sollevano questioni nuove e stimolanti, senza tuttavia mai perdere di vista la necessità – che si tratti di giustizia amministrativa, di giustizia civile o di giustizia “internazionale” – di inquadrare i nuovi strumenti nel quadro normativo esistente ed avendo sempre di mira la tutela dei diritti ed il rispetto delle garanzie previste per i destinatari del “servizio giustizia”. Questi diritti e garanzie appaiono infatti come essenziali nella prospettiva di promuovere lo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale e sono perciò imprescindibili anche nell'attuale, nuovo scenario, profondamente innovato dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

CAPITOLO 1

NUOVE TECNOLOGIE E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA. LA “DESPAZIALIZZAZIONE” DEL PROCESSO PER UNA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE PIÙ ACCESSIBILE

Benedetta Cappiello

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’intelligenza artificiale: brevi cenni. – 3. La “giustizia algoritmica”. – 3.1. Possibili applicazioni pratiche dell’IA nel settore giudiziario. – 4. Questioni giuridiche aperte connesse all’impiego di IA “in giudizio”: il rischio per la tutela dei dati delle parti del procedimento. – 5. Quadro giuridico di riferimento sovranazionale: lo stato dell’arte. – 6. Conclusioni. – Bibliografia.

1. Introduzione.

Ogni epoca storica è stata caratterizzata dalla propria innovazione tecnologica; la prima innovazione che si ricorda per l’impatto che ebbe in ogni settore della società è la stampa, di poi ne sono seguite numerose sempre più tecnologicamente sofisticate. Solo il secolo scorso si distingue per il sorprendente numero di scoperte che dal vapore in poi hanno radicalmente cambiato la società che, in soli cent’anni ha conquistato i cieli prima e lo spazio poi. La c.d. digitalizzazione ha avuto un timido inizio nella prima metà del secolo scorso per poi diventare dirompente nella seconda.

Assumendo la prospettiva “tecnologica”, il ’900 ha introdotto e poi formalizzato il passaggio dall’analogico al digitale (la c.d. rivoluzione Turing1.0)¹. Ciò ha comportato e ancora comporta riflessi in ogni cam-

¹ Cfr. A. BARICCO, *The Game*, Torino, 2018.

po: politico, economico, geografico sociologico, e per quel che qui interessa, giuridico. I confini geografici hanno perso valore favorendo la globalizzazione non solo del commercio, ma anche delle informazioni; nel digitale tutto è tradotto in dati, che racchiudono informazioni scambiabili indipendentemente dai confini. Correlativamente, la digitalizzazione è effetto e causa di forti cambiamenti sociologici. La digitalizzazione ha favorito una spinta fuori dallo Stato al punto che il ruolo degli Stati e l'esercizio della loro sovranità sono stati messi in discussione. Dopo aver contenuto la spinta indipendentista di internet, propugnata da J. Barlow (Dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio del 1996)², i governi nazionali e l'intera Comunità internazionale stanno affrontando analoga spinta libertaria (c.d. libertarismo tecnologico) di rifiuto alla *rule of law*, propugnata dagli sviluppatori di tecnologie a registro distribuito.

Per quanto concerne i riflessi nel settore giuridico, si osserva che il rapporto tra diritto e innovazione tecnologica ha sempre visto il primo adattarsi al secondo³. L'evoluzione tecnologica non può essere anticipata dal legislatore che, pertanto, può sussumerla in un quadro giuridico idoneo solo quando si è compiuta. In particolare, di fronte all'evoluzione tecnologica occorre che il legislatore valuti non solo quando intervenire ma anche come. Per quanto concerne il fattore temporale, un intervento eccessivamente anticipato rischia di frenare la crescita tecnologica che non può mai dirsi esaurita; del pari, l'intervento ritardato rischia di legittimare attività che risultano legali solo per l'assenza di un chiaro quadro normativo di riferimento. E proprio l'incertezza, riduce la protezione dei consociati. Per quanto riguarda il come, l'innovazione tecnologica pone il legislatore di fronte alla scelta se introdurre un quadro normativo *ad hoc*, dedicato al fenomeno tecnologico di interesse, ovvero se sussumere quest'ultimo in una cornice giuridica già esistente che, nel caso, deve essere solo reinterpretata.

Il tema del rapporto tra innovazione tecnologica e diritto è interessante ed ampio sicché questo contributo intende concentrarsi su un fenomeno circoscritto, ossia l'impatto della così detta intelligenza artificiale nel settore giurisdizionale. Nel dettaglio, il proposito è analizzare se, e in

² Cfr. J.P. BARLOW, *A cyberspace Independence Declaration*, Davos, 1996.

³ Cfr. N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Bari, 2001.

quale misura, le nuove tecnologie, in particolare i sistemi/software di/a/con IA, stanno modificando il modo di esercitare il potere giurisdizionale; il fine è comprendere se esse sono un supporto per garantire una giustizia “più accessibile”, realizzando così il Sustainable Development *Goal* 16 di cui all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (“SD 16”) ⁴.

L’attuale stato di impiego delle nuove tecnologie si registra essenzialmente in due macro aree. Nella prima, rientrano i software di IA che acquisiscono un’autonomia gestionale del contenzioso, essendo in grado di formulare una decisione che produce effetti giuridici. Nella seconda sono ricompresi software di IA di supporto alle attività di elaborazione, studio e preparazione del giurista e del giudice. Tali sistemi sono dunque volti a coadiuvare, non già a sostituire, il ruolo del giurista o del giudice. Si tratta quindi di sistemi che ordinano il processo, e semplificano il lavoro del giudice.

Dopo brevi cenni sull’evoluzione tecnologica attuale, ci soffermiamo sull’analisi degli strumenti di IA attualmente diffusi nel settore giuridico, per esaminare se, e in quale misura, rispettano i principi che informano l’esercizio del potere giurisdizionale. Concluderemo con brevi cenni sullo stato dell’arte normativo, soffermandoci in particolare sull’Unione europea. Il fine è comprendere se e in quale misura i sistemi di IA impiegati nel settore giustizia possano favorire un accesso più ampio della giustizia, così come previsto nel SD 16.

2. *L’intelligenza artificiale: brevi cenni.*

La c.d. Intelligenza artificiale (“IA”) è una tecnologia che ha radici lontane nel tempo: i suoi concetti di base furono formulati in tempi assai lontani⁵. La locuzione intelligenza artificiale non deve trarre in inganno, nel senso che l’IA non è in grado di “intellegere” come il cervello umano, bensì di modificare il proprio status quo e compiere atti, o rispondere, a impulsi automaticamente. La locuzione rimanda quindi più al concetto di automazione che a oggetti determinati nel senso che a/con/di IA sono tutti gli algoritmi che, inseriti in software o in un bene mobile, sono in grado di ese-

⁴ Cfr. <https://sdgs.un.org/2030agenda> (ultimo accesso aprile 2022).

⁵ Cfr. N. POLSON, J. SCOTT, *Numeri Intelligenti*, Torino, 2019.

guire un'azione. E l'output, ossia l'automatismo dell'azione o della reazione, dipende dagli input di cui l'algoritmo che compone il software è stato dotato dallo sviluppatore. L'"intelligenza" degli algoritmi non è quindi naturale ma, a tanto concedere, derivata dai comandi che sono stati impartiti all'algoritmo medesimo. Quasi tutti i sistemi di IA seguono dunque lo stesso modello a catena di algoritmi. Attualmente, gli algoritmi di IA più diffusi sono qualificati quale *narrow IA*. Nel dettaglio, è possibile distinguere due caratteristiche che identificano un algoritmo usato in IA. In primo luogo, un algoritmo di IA non potrà mai dare risposte certe al 100% ma probabili al 90%. In secondo luogo, è necessario o, meglio, sarebbe necessario comprendere come un algoritmo "conosce" le istruzioni cui allinearsi. In caso di algoritmo tradizionale, le istruzioni sono impartite in anticipo dallo sviluppatore mentre nell'IA l'algoritmo impara le istruzioni tramite i c.d. dati di allineamento. Operativamente, lo sviluppatore non dice quale e-mail è spam e quale non lo è, ma fornisce all'algoritmo un numero assai elevato di e-mail che sono o non sono spam. A questo punto, l'algoritmo analizza gli esempi e decide come distinguere gli uni dagli altri. Il ruolo dello sviluppatore non è dire all'algoritmo cosa fare, ma insegnargli come imparare ciò che è necessario fare (classificare le e-mail) adoperando i dati a sua disposizione e le regole della probabilità. Da qui si comprende l'importanza dei dati che vengono raccolti e trattati per definire database o dataset di ogni tipo. In buona sostanza, i software di IA sono costruiti per eseguire un unico compito migliorando nel tempo l'attività di apprendimento prima, e di miglioramento poi è però rischiosa, tenuto conto che vi è un limite tecnico oltre il quale neppure lo sviluppatore è in grado di comprendere come il programma – per effetto dell'attività di machine learning e delle sue declinazioni anche più sofisticate (deep learning) – sia giunto a quella determinata soluzione. Tale mancanza di controllo è nota come fenomeno del c.d. "human out of the loop"; ed è proprio questo "limite di controllo" che renderebbe assai rischiosa la diffusione dei sistemi di IA nel settore giustizia⁶. Posto ciò, ci si chiede se e come un programma di IA che rischia di essere "fuori controllo" possa davvero sostituire il giudice".

⁶ Cfr. J. ZHANG, E. BAREINBOIM, *Can humans be out of the loop?* in *Technical Report*, 2020, p. 1 ss.; B. SHAHRIARI, K. SWERKY, Z. WANG ET AL, *Taking the human out of the loop: a review of Bayesian optimization*, in *Proc. IEEE*, 2016, p. 148 ss.

3. La “giustizia algoritmica”.

La breve analisi svolta nel paragrafo che precede induce a chiedersi se un software di IA possa davvero esercitare il potere di *ius dicere* o comunque svolgere un ruolo di ausilio del giudice. Il dubbio è legittimo, tenuto conto che la giustizia è sempre stata questione umana. Interessante in proposito richiamare il film di Sydney Lumet *12 Angry Men*: si tratta di una produzione assai breve, tutta girata in una stanza, quella di deliberazione di una giuria in processo d’assise⁷. Ci sono 12 psicologie di essere umano riunite per deliberare un caso che richiede molta umanità: un figlio neanche adolescente abitante di un sobborgo malfamato di una metropoli americana è accusato di avere ucciso il padre. Ciascun membro della giuria ha il proprio passato, la propria storia, le proprie visioni, anche politiche, e culturali. Il film mostra come la ricerca della c.d. “verità giudiziaria” cammina su un filo intrecciato di grandezza e miseria umana. Da ciò una prima conclusione: ogni processo di formazione del giudizio umano è un fenomeno complesso, che dipende da molteplici fattori.

La diffusione di software IA di giustizia-robotica⁸ sembra dunque assai controversa perché inidonea ad alienarsi ai canoni di esercizio della giustizia che informano il giusto processo consacrato anche in art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo⁹. In tal senso, ci pare depon-

⁷ Cfr. S. LUMET, *12 Angry Men*, 1957.

⁸ A. PASTUKHOVA, *Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?* in *LLM paper*, Ghent University, Faculty of Law, 2017, p. 29 ss.; T. MCMULLAN, *A.I. Judges: The Future of Justice Hangs in the Balance*, in *Medium*, 2016; K. BENYEKHLEF, J. BAILEY, J. BURKELL, F. GELINAS (a cura di), *eAccess to Justice*, Ottawa, 2016.

⁹ Cfr. sul giusto processo Guide on Article 6 of the ECHR – Right to a fair trial (criminal limb), European Court of Human Rights, p. 20 reperibile al sito https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf (ultimo accesso dicembre 2021). In particolare, sulla violazione del principio del giusto processo legata all’assenza di una motivazione nelle decisioni rese da un algoritmo, cfr. L. BOTTOU, *From Machine Learning to Machine Reasoning*, in *ARXIV.org*, 2011; F. DOSHI-VELEZ *et al.*: *Accountability of AI Under the Law: The Role of Explanation*, pubblicazione Berkman Klein Center Working Group on Explanation and the Law, 2017 p. 3 ss.; K. WADDELL, *Can judging be automated?*, in *Axios*, 2018; T. SOURDIN, *Judge v. Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making*, in *UNSW Law Journal*, 2018, p. 1133 ss.

gano la recente prassi, letta in combinato con i principi cardine che informano l'esercizio della giustizia. Noto ai più è sicuramente il caso del software americano per la previsione della recidiva COMPAS, acronimo di *Correctional offender management profiling for alternative sanctions*¹⁰: il software funziona con un algoritmo che rielabora le risposte date a un questionario di n. 137 domande. I ricercatori hanno dimostrato che i risultati ottenuti dal software, sulla base delle predette 137 questioni-input, sono sostanzialmente gli stessi di quelli ottenuti da esseri umani senza particolare esperienza legale e basati su soli 7 dei 137 criteri. Peraltro, COMPAS ha dimostrato di "essere affetto" da pregiudizi discriminatori, specialmente nei confronti delle persone di colore. Di fatto COMPAS era "manipolato" da un sostrato di razzismo inespreso.

Da un punto di vista tecnologico, tale conseguenza non dovrebbe però stupire. I software come COMPAS sono predisposti per elaborare i dati inseriti in un dataset dagli sviluppatori: se i dati sono falsati il risultato prodotto sarà, inevitabilmente, falsato.

Da una prospettiva giuridica, i software di IA impiegati al momento decisorio legittimerebbero di fatto il superamento dei principi che regolano l'esercizio del potere giurisdizionale, o il loro condizionamento da parte di meccanismi della tecnica informatica. In particolare, si pone il problema di comprendere se una decisione algoritmica possa realmente sostituire la decisione di un giudice, e di una giuria.

Per rispondere, crediamo utile richiamare il concetto di "despazializzazione" del giudizio coniato dallo Studioso francese A. Garapon¹¹. L'auto-

¹⁰ Cfr. F. RAHMAN, *COMPAS case Study: fairness of a machine learning model*, in *Towards Data science*, 2020; E. YONG, *A che servono gli algoritmi nei tribunali statunitensi*, ripubblicato su *Internazionale*, 2018; L. HAN-WEI, L. CHING-FU, C. YU-JIE, *Beyond State v. Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization, and Accountability*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2018; J. AMGWIN, J. LARSON, S. MATTU et al., *Machine Bias. There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against black*, in *ProPublica*, 2016; B. WINTERS, *AI in the Criminal Justice system*, pubblicazione dell'*Electronic Privacy Information Center*, reperibile al sito <https://epic.org/issues/ai/ai-in-the-criminal-justice-system/> (ultimo accesso dicembre 2021); C. MARKOU, *Why using AI to sentence criminals is a dangerous idea*, in *The Conversation*, 2017.

¹¹ A. GARAPON, *La despazializzazione della giustizia*, Milano, 2021; B. CAPPIELLO,

re ricorda che l'argomentare umano non è immune da vizi al punto che le regole di procedura ammettono l'impugnazione (e talvolta addirittura la revisione) della decisione medesima. La fallibilità umana può dunque essere corretta. La situazione cambia però quando il giudizio è reso all'esito di un calcolo numerico. In tali casi sorge il pericolo di affidare le decisioni a software di giustizia robotica. Parlare di giustizia predittiva è del resto quasi un ossimoro: o ci si affida al vaticinio di una Pizia, oppure la decisione deve formarsi all'esito dello scrutinio di fatti, sussunti e interpretati alla luce di categorie giuridiche predefinite. Tuttavia, un software anche altamente sofisticato non sembra in grado di superare i dubbi che sorgono al giudice-interprete chiamato a qualificare, ad esempio, un comportamento umano che è per natura singolare, così come a rendere concetti astratti ma di profondo impatto giuridico quali la buona fede, la lealtà o la premeditazione. Il software dovrebbe permettere di superare l'incertezza interpretativa attraverso il calcolo, convertendo così le attività umane in una quantità numerica. Tuttavia, come per il giudizio umano, anche la predizione può essere sbagliata magari perché proprio il programma è stato costruito adottando un modello errato, ovvero inserendo i dati in modo confuso, o deformato, all'origine.

L'errore del giudice e quello di un software non ci paiono però assimilabili: la decisione viziata di un giudice può essere impugnata mentre quella a firma COMPAS rischia di rimanere inappellabile. Non vi è infatti modo di risalire al vizio logico che ha portato alla conclusione/decisione passibile di impugnazione. In teoria, si potrebbe risalire alla responsabilità dei programmatori; loro sono però tecnici cui non giuristi investiti del potere di esercitare una funzione pubblica. Al giudice, viceversa, si può e si deve richiedere il rigore del giudizio; del resto, ogni ordinamento giuridico affida la funzione giurisdizionale a magistrati e professionisti di carriera che devono garantire terzietà e imparzialità. Si tratta, peraltro, di giudici naturali precostituiti per legge¹².

«L'operazione di verità» deve dunque passare attraverso il linguaggio,

“La despaializzazione della giustizia”. *Un viaggio critico nella fenomenologia del presente*, in *MediaLaws*, 2021, p. 295 ss.

¹² Cfr. per l'ordinamento italiano, si rinvia agli artt. 111, 101, 25 Costituzione Italiana.

non già i numeri. La “giustizia robotica” esaspera il ruolo delle cifre, che si sostituiscono all’essere la realtà. Per parte nostra, crediamo quindi occorra sin da ora mettere da parte il proposito di definire la figura che sa molto di fantascienza del “giudice robot”.

3.1. *Possibili applicazioni pratiche dell’IA nel settore giudiziario.*

Alla luce del paragrafo che segue, ci pare opportuno parlare di tecnologia a “supporto alle decisioni” non già di “giustizia algoritmica”.

I software di IA associato agli strumenti impiegati nel settore giurisdizionale dovrebbe quindi riferirsi a numerose applicazioni che, pur nella loro diversità, si propongono di fornire a utenti e avvocati strumenti per meglio gestire il procedimento, ovvero predirne la soluzione, sì da modularne la conduzione.

Attualmente, l’uso degli algoritmi nel settore giudiziario sembra essersi moltiplicato: i software di intelligenza artificiale aprono importanti prospettive in termini di gestione dei casi, sia attraverso strumenti di gestione (ad esempio il rinvio a un tribunale competente), sia offrendo strumenti di ricerca e studio assai avanzati dei precedenti giudiziari.

Una prima categoria comprende i software di ausilio all’attività del giudice possono qualificarsi come software di giustizia predittiva. Tali strumenti permettono di prevedere, con immediatezza e un grado di certezza più elevato rispetto alla valutazione “artigianale” del privato o del legale, l’esito di un eventuale giudizio. Tali software di IA possono infatti analizzare e rielaborare ingenti quantità di dati: nel settore giudiziario, ciò può comportare, ad esempio, l’analisi degli importi dei danni riconosciuti dai tribunali in passato, ovvero la probabilità che un ricorso venga accolto, ovvero respinto. In proposito, ricordiamo che nel 2016 la University College of London ha sviluppato un algoritmo in grado di offrire previsioni, poi rivelatesi altamente attendibili, sull’esito di controversie avanti la Corte europea dei diritti dell’Uomo¹³.

Nel dettaglio, l’algoritmo prendeva in esame la giurisprudenza della

¹³ Cfr. N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS *et al.* (a cura di), *Predicting judicial decision of the European Court of human Rights: a natural language processing perspective*, in *PeerJ Computer Science*, 2016, p. 1 ss.

Corte: la macchina in cui è installato l'algoritmo non simula il ragionamento giuridico, ma si limita a fornire un trattamento statistico dei dati raccolti (tasso di errore 20% non decisivo per escludere l'attendibilità complessiva del sistema). Gli strumenti di IA così sviluppati consentono quindi di migliorare, accrescendola, la conoscenza dell'attuale stato del diritto in molteplici settori; ciascuno dipende dai dati con cui viene formato il dataset¹⁴. Tali strumenti parrebbero dunque idonei a garantire l'equità delle soluzioni processuali che, appunto, passa anche per la standardizzazione del trattamento giurisdizionale di casi simili. Tuttavia, si pone il dubbio se tale "equità" sia solo presunta, nel senso che comporta l'effetto di "forzare" i giudici in un ragionamento logico-giuridico stereotipato (si tratta del c.d. effetto "bolla di filtro" che si riscontra anche in termini di informazione sui social network)¹⁵. In proposito, per quanto riguarda l'impiego di strumenti di analisi della giurisprudenza, e a supporto della decisione la CEPEJ, Comitato equità e giustizia costituito in seno al Consiglio d'Europa, ribadisce l'impossibilità di vincolare il giudice al precedente quantitativo, costituito dall'insieme delle decisioni rese da altri giudici; tali sistemi sono inadatti ad assumere un valore normativo, anzi rischiano di avere effetti negativi sull'indipendenza e imparzialità dei giudici. Una seconda categoria di software di ausilio a, ricomprende i software di IA sviluppati per migliorare, e accrescere, l'accesso alla giustizia per potenziali parti che ne sono attualmente prive. La tecnologia verrebbe così impiegata per favorire il raggiungimento del SD n. 16¹⁶; ci riferiamo in particolare alle controversie di modesta entità, per le quali il ricorso a un avvocato, è per esso all'apertura del procedimento, non è per tutti. Da tempo si stanno quindi diffondendo piattaforme arbitrali e di mediazione

¹⁴ Cfr., ad esempio, il software di IA "preditrice" calcola la propensione del giudice riguardo a una decisione su una base di dati costituita da sentenze di Corti di appello e della Corte di Cassazione francese. Cfr. *Predictive justice: when algorithms pervade the law*, in *Paris Innovation Review*, 9 June 2017, reperibile in <http://parisinnovationreview.com/articles/en/predictive-justice-when-algorithms-pervade-the-law> (ultimo accesso 2021).

¹⁵ Cfr. A. GARAPON, *op. cit.*, p. 80 ss.

¹⁶ Cfr. J.D. SACHS, C. KROLL, G. LAFROTUNE *et al.*, *Sustainable Development Report*, 2021, *The Decade of action for the sustainable development goals*, Cambridge, 2021; in particolare, sul SD Goal n. 16 si rinvia a <https://sdgs.un.org/goals/goal16> (ultimo accesso dicembre 2021).

(spesso denominate Online Dispute Resolution – ODR¹⁷) basate sull’IA¹⁸. Qui, l’IA appare soprattutto come un mezzo per ridurre i costi e automatizzare il ragionamento legale, permettendo di accedere alla giustizia anche a chi prima non avrebbe potuto “ottenere giustizia”. L’IA, combinata ad altri strumenti tecnologici, può infatti favorire la celebrazione di procedimenti online, abbattendo i costi e garantendo una decisione “secondo equità”. Il ricorso a tali strumenti deve essere certamente favorito, a patto però che si propugni “una nuova etica del processo”. Le forme servono, anche in una realtà “despazializzata”. Il rischio è altrimenti l’appiattimento verso ciò che è facile, *n’importe quoi* e verso l’omologazione di ruoli e, ancor più grave, di pensieri.

4. *Questioni giuridiche aperte connesse all’impiego di IA “in giudizio”: il rischio per la tutela dei dati delle parti del procedimento.*

La prospettiva di sostituire il processo con una applicazione standardizzata automatica comporta il pericolo di alterare la configurazione dell’esercizio del potere giurisdizionale, come descritta nel nostro assetto istituzionale, costituzionalmente garantito, e condiviso a livello sovranazionale¹⁹. In particolare, la rapida panoramica delle possibili applicazioni degli strumenti di IA che coadiuvano o potrebbero coadiuvare l’esercizio

¹⁷ See 2016 UNCITRAL *Technical Notes on Online Dispute Resolution*, along with EU ODR Platform; I. AMRO, *Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study of Cross-Border Commercial Transactions in Common Law and Civil Law Countries*, Cambridge, 2019, p. 32 ss.

¹⁸ B. CAPIELLO, *Where is Justice taking place? Blockchain technology as a tool to fill a gap*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2019, p. 652 ss.; R. LETTERON, *Digital Access to the Law*, in *Les Annales des Mines*, 3 September 2018; C. CAMION, *Three Trade-Offs to Efficient Dispute Resolution*, in K. BENYEKHLEF, J. BAILEY, J. BURKELL, F. GELINAS (a cura di), *op. cit.*, p. 317 ss.

¹⁹ F. RASO *et al.*, *Artificial Intelligence & Human Rights: Opportunities & Risks*, in Research Publication No. 2018-6, Berkman Klein Center at Harvard University, 2018, p. 25; L. MCGREGOR, D. MURRAY, V. NIG, *International Human Rights Law as a framework for algorithmic accountability*, in *British Institute of International and Comparative Law*, 2019, p. 325 ss.

della funzione giurisdizionale solleva un dubbio circa il rispetto dei diritti delle parti in causa, in particolare il diritto alla privacy e il diritto alla non discriminazione, principalmente dovuta all'uso/abuso dei dati personali.

I dati personali sono infatti utilizzati dai sistemi di IA, di supporto alla fase di celebrazione del processo, come dati utili per il c.d. apprendimento del sistema medesimo. Si tratta essenzialmente di dati raccolti ed estrapolati da decisioni giudiziarie rese dai tribunali nazionali e non solo, competenti su una specifica questione. Senza tali dati, sarebbe impossibile sviluppare e "far lavorare" un algoritmo di IA. La condivisione di questi dati è però disomogenea e dipende da giurisdizione a giurisdizione. Per un risultato di equilibrio, quindi privo di pregiudizi, occorrerebbe prestare attenzione alle modalità di raccolta ed elaborazione dati (e il c.d. fenomeno di open data delle decisioni giudiziarie). Per garantire il diritto alla privacy delle parti in causa, gli Stati prima di rendere pubbliche e inserire in dataset i precedenti giudiziari, dovrebbero anonimizzare le decisioni dei tribunali, precludendo il rischio di re-identificazione. Va notato che fino ad ora le decisioni dei tribunali non sono state anonime perché sono state consultate solo da avvocati nell'ambito della ricerca giurisprudenziale e non sono state ampiamente diffuse come lo sono oggi²⁰.

Vi è poi una questione correlata che concerne la tipologia di dati presi in considerazione nella risoluzione delle controversie. L'uso dei dati personali come dati di apprendimento di un algoritmo rischia infatti di discriminare alcune categorie della popolazione a causa di vari pregiudizi che potrebbero interessarle. Ci si domanda quindi quali siano i criteri, dati sensibili, rilevanti per fare giustizia. Ad esempio, non è chiaro se si possano trattare dati personali sensibili come il consumo di alcol e droghe, la cronologia dei siti web consultati, lo stato civile, il numero di tentativi di suicidio o anche le credenze religiose al fine di giudicare le persone. In caso di risposta affermativa si pone il dubbio sul ruolo da riconoscere a questi dati. Le risposte naturalmente variano a seconda del tipo di controversia e del capo di accusa.

²⁰ In Francia si è scelto di non rendere anonimi i nomi di magistrati e cancellieri, ma di vietarne l'utilizzo ai fini della costruzione di dataset per un algoritmo di IA che potrebbe favorire la valutazione, l'analisi, il raffronto o la previsione delle loro pratiche professionali con pena di cinque anni di reclusione e di 300.000 euro di multa.

Si tratta di questioni aperte perché mentre i giudici sono tenuti a giustificare le proprie decisioni con un ragionamento logico giuridico, i predetti dati sensibili spesso rimangono inespressi pur assumendo un ruolo nel processo decisionale del giudice. Al contrario, l'uso di strumenti di intelligenza artificiale impone di fare scelte definite *ex ante* sull'utilizzo di tali dati al fine di costruire i c.d. dataset. I data set non sono infatti informazioni oggettive, ma creazioni che subiscono i pregiudizi rispetto al luogo fisico, all'ambiente socioculturale etc. E proprio l'incertezza sul risultato-output proposto dall'algoritmo è probabilmente la ragione per cui la recente proposta di Regolamento europeo che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale previsto in art. 10.3 che "i set di dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi"²¹. La Proposta prevede quindi l'obbligo di garantire il controllo sulle modalità di predisposizione dei data set. Sempre in seno all'Unione europea, i dubbi relativi alla tutela dei dati personali potrebbero essere risolti dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che regolano il processo decisionale individuale automatizzato, inclusa la "profilazione" che si sostanzia nella valutazione o previsione del comportamento delle persone²².

L'art. 22 GDPR prevede che le persone abbiano il diritto di non essere oggetto di una decisione – anche giudiziaria – basata esclusivamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che le riguardano o che le influenzino in modo significativo. Il divieto predetto non è peraltro assoluto in quanto il GDPR prevede al § 2 dell'art. 22, che le persone possono acconsentire a tale trattamento e che, più in generale, gli Stati possono autorizzare tali pratiche per legge (senza ricevere il consenso degli interessati) se sono adottate per salvaguardare i diritti e le libertà

²¹ Cfr. Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM (2021), 206 definitivo.

²² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

degli individui. La legislazione europea apre quindi la strada a un processo decisionale individualizzato, che potrebbe essere basato esclusivamente su strumenti automatizzati: il ricorso al trattamento automatizzato è autorizzato, purché non esclusivo. I sistemi di supporto alle decisioni potrebbero dunque rientrare perfettamente nell'ambito degli usi leciti. Concretamente, ciò significa che un giudice deve poter influenzare la decisione, il che significa, ad esempio, poter configurare il software ovvero interagirvi per arrivare alla decisione. Tali requisiti impongono indirettamente anche agli Stati l'obbligo di rendere pubblici gli algoritmi degli strumenti di IA utilizzati.

5. *Quadro giuridico di riferimento sovranazionale: lo stato dell'arte.*

Ad oggi ci pare utile segnalare due interventi di proposte normative rispettivamente di hard e di soft law che si propongono di orientare l'uso degli strumenti di IA nel settore giudiziario.

Quanto alle prime, l'Unione europea ha dichiarato di voler introdurre due testi distinti che intendono coordinare previsioni idonee a disciplinare due diverse categorie di problemi che si pongono rispettivamente a monte – quindi in fase di sviluppo del software di IA – e a valle – quindi in fase di uso. Le prime concernono le c.d. *issues of permittance or prohibition*: si tratta di norme di carattere pubblicistico redatte sulla falsariga della direttiva europea macchine che quindi prescrivono modalità di sviluppo e di funzionamento del software. Nel dettaglio, la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale resa pubblica il 21 aprile 2021 dalla Commissione Europea qualifica gli strumenti di IA adoperati nel settore giudiziario come “sistemi ad alto rischio”²³.

I settori di IA ad alto rischio sono elencati nell'Allegato III ed è interessante sottolineare che le attività ivi elencate includono per lo più settori pubblici e servizi essenziali favorendo così la tutela dell'interesse pubblico interno. Operativamente, se un prodotto rientra tra quelli di IA ad

²³ Il Consiglio ha invitato la Commissione a definire in modo chiaro le applicazioni di IA ad alto rischio. Cfr. Consiglio europeo, Riunione speciale del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020), Conclusioni, EUCO 13/20, 2020.

alto rischio, il produttore è tenuto a condurre un *ex ante impact assessment* per ottenere un certificato di conformità e così introdurre il prodotto medesimo nel mercato. Tale meccanismo di qualificazione, se mantenuta, comporterebbe la costituzione di alcune garanzie destinate ad inquadrare il funzionamento dei software di IA ad alto rischio. In particolare, tale sistema dovrebbe essere soggetto a certificazione di conformità da parte di organismi autorizzati, implicherebbe l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi, obbligo in termini di governance dei dati, obbligo di rendere pubblica la documentazione tecnica, obbligo di registrazione automatica dei log, obbligo di informazione dell'utente o addirittura obbligo di supervisione umana.

La seconda categoria di norme all'esame del legislatore europeo riguarda le c.d. *questions of liability and responsibility* ed è contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale²⁴: le norme ivi contenute introducono una disciplina sulla responsabilità civile extracontrattuale che sorge in conseguenza di eventuali difetti di produzione o di malfunzionamento di un prodotto di IA. Interessante rilevare che tale risoluzione opta per un regime di responsabilità oggettiva per gli operatori di back end e di front end dei sistemi di IA ad alto rischio. Il primo beneficia del risultato dell'operazione mentre come precisato nella Risoluzione il secondo definisce continuamente "le caratteristiche della tecnologia e fornisce dati e un supporto essenziale di back-end"²⁵. Nonostante l'operatore di frontend assuma il ruolo di chi decide in merito all'utilizzo del sistema di IA, quello di backend è la persona che, operativamente, si assume un grado di controllo più elevato sui rischi dell'attività svolta dall'IA (premessa 10). La definizione di operatori non è di aiuto quando si tratta di sistemi usati nel settore giuridico. Utile quindi attenzione per comprendere se, e in quale misura, l'operatore di giustizia, coadiuvato da strumenti di IA, dovrebbe rispondere quale operatore di back e/o di front end.

²⁴ Cfr. Parlamento europeo, risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale, 2020/2014(INL) P9_TA(2020)0276, 20 ottobre 2020.

²⁵ *Ibidem* art. 3 lett. f).

Per quanto riguarda gli strumenti di *soft law*, nel 2019 il Consiglio d'Europa ha pubblicato la Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi²⁶. La Carta si rivolge, senza vincolarli, non solo ai legislatori, ma anche ai soggetti, privati e pubblici, coinvolti nello sviluppo di software di IA da usare nel settore giudiziario²⁷. Nel dettaglio, la Carta racchiude cinque principi che si presentano come un vero e proprio Statuto della giustizia digitale. Nel dettaglio, la Carta prescrive il rispetto dei diritti fondamentali suggerendo l'elaborazione di previsioni idonee ad addestrare gli algoritmi garantendo un approccio etico: c.d. *ethical by design* o *human rights by design*²⁸. Quanto al principio di non discriminazione, la Carta suggerisce attenzione alla definizione di dataset che contengono dati di apprendimento per l'algoritmo. Lo sviluppo degli strumenti di IA deve essere garantito assicurando la qualità e la sicurezza dei software possibile anche grazie a un approccio multidisciplinare. I processi computazionali dei software impiegati nelle corti devono essere accessibili, comprensibili e verificabili assicurando così la trasparenza, l'imparzialità e l'equità del software. Ciò, al fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, il fenomeno del c.d. *human out of the loop*. La Carta prescrive di trovare un equilibrio tra interessi privati (cfr. tutela proprietà) e necessità di garantire trasparenza e conoscibilità degli algoritmi. Il Consiglio evidenzia la necessità di risalire alle informazioni di cui si "nutre" l'algoritmo sì da essere consapevoli delle scelte finali dell'IA. I principi espressi nella Carta si muovono proprio nella prospettiva principale di

²⁶ Cfr. European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment", European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), in Council of Europe Portal, 4 December, 2018, Guidelines on how to drive change towards Cyberjustice (Council of Europe Portal, 7 December 2016).

²⁷ Cfr. Consiglio d'Europa, *Algorithms and Human Rights. Study on the human rights dimensions of automated data processing techniques and possible regulatory implications*, DGI (2017) 12, nella sezione *fair trial* e *due process*, il Comitato ha approfondito i profili critici degli strumenti di IA impiegati nel processo penale USA: principali preoccupazioni riguardano il rispetto dei principi quali: presunzione di innocenza, parità del contraddittorio.

²⁸ L. FLORIDI, F. CABITZA, *Intelligenza artificiale, l'uso delle nuove macchine*, Milano, 2021.

precludere un approccio deterministico, escludendo il rischio di un eccessivo automatismo o di una standardizzazione delle decisioni, pretendendo invece che gli utilizzatori agiscano come soggetti “informatici” in grado di controllare le scelte effettuate dal software. In tal senso, si potrebbe ipotizzare la predisposizione di un registro dei codici sorgente anche per assicurare il controllo dell'utilizzatore sì da rafforzare non limitare l'autonomia del decidente.

6. Conclusioni.

L'analisi che precede ha preso le mosse dalla necessità di esplorare il fenomeno della “despazializzazione”²⁹. In materia di giustizia come in altri settori, non interessa più sapere se l'intelligenza artificiale meriti o meno un posto, ma interessa determinare, distinguendo, gli usi consentiti, e gli usi vietati. La questione è stata dunque valutare in qual misura la cognizione della *machina sapiens* e la prospettiva di un algoritmo che orienta e “decide” l'esito dei contenziosi sostanzii l'esercizio del potere giurisdizionale. La prospettiva assunta è stata quella di riconoscere una futura – inevitabile – cooperazione tra intelligenza umana e IA, quindi tra agenti umani e agenti robotici. Con l'avvento del digitale si è infatti aperta una nuova e ulteriore fase che deve essere ancora conosciuta, capita e quindi inquadrata. Le cornici del diritto non possono essere sostituite da griglie. Piuttosto, le griglie devono essere costruite nel rispetto delle cornici del diritto, che poi non sono altro che le espressioni dei principi e dei valori della tradizione del presente.

Posto ciò, i recenti tentativi di integrare le nuove tecnologie, in particolare i sistemi di IA, con l'esercizio del potere giurisdizionale sta favorendo il fenomeno di digitalizzazione ma, come l'analisi ha dimostrato, ciò non significa, almeno per ora, garantire il raggiungimento del SD *Goal* 16, ossia estendere l'accesso alla giustizia. Piuttosto, vi è il rischio che le nuove tecnologie de-strutturino il “sistema giustizia” privandolo, a ogni livello (nazionale e sovranazionali) dei tecnicismi procedurali che risultano assai importanti per garantire l'esercizio, tra l'altro, di un giusto processo così come

²⁹ Il termine suggerisce un processo «di territorializzazione del diritto», in A. GARAPON, *op. cit.*, 1 ss.

la tutela dei diritti delle parti coinvolte. In proposito, l'indirizzo seguito dal legislatore europeo ci pare condivisibile nella misura in cui intende circoscrivere l'uso dell'IA a supporto delle attività di elaborazione, studio e preparazione del giurista. Tutto ciò, in chiave rigorosamente etica. La soglia oltre la quale l'IA non può andare è il momento della decisione che è e deve rimanere "atto del giudice"; il giudice attingendo indicazioni, spunti e "conoscenza" dalle sempre più vaste banche dati elaborate per i sistemi di IA deve però essere in grado di dialogare con i sistemi medesimi e così garantire, motivandola, la decisione giusta per il caso al suo esame.

Bibliografia

- ALETRAS N., TSARAPATSANIS D. *et al.* (a cura di), *Predicting judicial decision of the European Court of human Rights: a natural language processing perspective*, in *PeerJ Computer Science*, 2016, p. 1 ss.
- AMGWIN J., LARSON J., MATTU S. *et al.*, *Machine Bias. There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against black*, in *ProPublica*, 2016.
- AMRO I., *Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study of Cross-Border Commercial Transactions in Common Law and Civil Law Countries*, Cambridge, 2019, p. 32 ss.
- BARICCO A., *The Game*, Torino, 2018.
- BARLOW J.P., *A cyberspace Independence Declaration*, Davos, 1996.
- BENYEKHFLEF K., BAILEY J., BURKELL J., GELINAS F. (a cura di), *eAccess to Justice*, Ottawa, 2016.
- BOTTOU L., *From Machine Learning to Machine Reasoning*, in *ARXIV.org*, 2011.
- CAMION C., *Three Trade-Offs to Efficient Dispute Resolution*, in K. BENYEKHFLEF, J. BAILEY, J. BURKELL, GELINAS F. (a cura di), *eAccess to Justice*, Ottawa, 2016.
- CAPPIELLO B., *Where is Justice taking place? Blockchain technology as a tool to fill a gap*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, p. 652 ss.
- CAPPIELLO B., *"La despazializzazione della giustizia". Un viaggio critico nella fenomenologia del presente*, in *MediaLaws*, 2021, p. 295 ss.
- DOSHI-VELEZ F. *et al.*, *Accountability of AI Under the Law: The Role of Explanation*, pubblicazione Berkman Klein Center Working Group on Explanation and the Law, 2017. p. 3 ss.
- FLORIDI L., CABITZA F., *Intelligenza artificiale, l'uso delle nuove macchine*, Milano, 2021.

- GARAPON A., *La despazializzazione della giustizia*, Milano, 2021.
- HAN-WEI L., CHING-FU L., YU-JIE C., *Beyond State v. Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization, and Accountability*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2018.
- IRTI N., SEVERINO E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Bari, 2001.
- LETTERON R., *Digital Access to the Law*, in *Les Annales des Mines*, 3 September 2018.
- MARKOVIC M., GOSTOJIC S. *et al.* (a cura di), *Survey of open data in judicial Systems*, in *Conference: the 6th International Conference on information society and technology*, ICIST, 2016.
- MARKOU C., *Why using AI to sentence criminals is a dangerous idea*, in *The Conversation*, 2017.
- MCMULLAN T., *A.I. Judges: The Future of Justice Hangs in the Balance*, in *Medium*, 2016.
- PASTUKHOVA A., *Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?*, in *LLM paper*, Ghent University, Faculty of Law, 2017, p. 29 ss.
- POLSON N., SCOTT J., *Numeri Intelligenti*, Torino, 2019.
- RAHMAN F., *COMPAS case Study: fairness of a machine learning model*, in *Towards Data science*, 2020.
- RASO F. *et al.*, *Artificial Intelligence & Human Rights: Opportunities & Risks*, in *Research Publication No. 2018-6*, Berkman Klein Center at Harvard University, 2018, p. 25 ss.
- SACHS J.D., KROLL C., LAFROTUNE G. *et al.*, *Sustainable Development Report, 2021, The Decade of action for the sustainable development goals*, Cambridge, 2021.
- SOURDIN T., *Judge v. Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making*, in *UNSW Law Journal*, 2018, p. 1133 ss.
- SHAHRIARI B., SWERKY K., WANG Z. *et al.*, *Taking the human out of the loop: a review of Bayesian optimization*, in *Proc. IEEE*, 2016, p. 148 ss.
- WADDELL K., *Can judging be automated?* in *Axios*, 2018.
- WINTERS B., *AI in the criminal Justice system*, pubblicazione dell'Electronic Privacy Information Center, reperibile al sito <https://epic.org/issues/ai/ai-in-the-criminal-justice-system> (ultimo accesso dicembre 2021).
- YONG E., *A che servono gli algoritmi nei tribunali statunitensi*, ripubblicato su *Internazionale*, 2018.
- ZHANG J., BAREINBOIM E. (a cura di), *Can humans be out of the loop?*, in *Technical Report*, 2020, p. 1 ss.